

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

15.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 11 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MANES ANTONIO**

INDICE

| | Pag |
|--|-----|
| Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67) (Seguito e fine della discussione) | 151 |
| PRESIDENTE - MOLLE, <i>Relatore</i> - FERRI - FRIGGERI - VISENTINI, <i>Sottosegretario per le finanze</i> - SCOCA - ZOLI - BO- NESCHI - VANONI - DI PAOLO, <i>direttore generale della finanza straordinaria</i> - CASALI - PESENTI - MANES ANTONIO - FRÈ - ZAMBRUNO - EINAUDI - LA- VATELLI. | |

La seduta comincia alle 9.30.

*(È presente il Sottosegretario di Stato per
le finanze, Visentini, col Direttore generale
della finanza straordinaria, Di Palo).*

SCOCA, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta precedente

(È approvato).

**Seguito della discussione dello schema di prov-
vedimento legislativo: Norme integrative in
materia di profitti di regime. (N. 67).**

PRESIDENTE pone in discussione l'arti-
colo 31

MOLLE, *Relatore*, rileva che l'articolo 31
commina il fallimento per il contribuente che

non abbia pagato una sola rata di debito, in analogia a quanto dispone l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, ma ritiene che l'articolo 31, così come è redatto, non possa essere accettato. Infatti, il suddetto articolo 6 stabilisce che il debito d'imposta è considerato commerciale, quando il debitore è un commerciante, mentre la relativa sanzione si applica quando il commerciante si sia reso moroso di 6 rate, cioè di una intera annualità di imposta accertata.

Invece, nel caso dell'articolo 31, il contribuente, a carico del quale si vuol fare la dichiarazione di fallimento, non è commerciante e lo si vuol dichiarare fallito per il mancato pagamento anche di una sola rata, e quando il debito per avocazione non è ancora definitivamente accertato. Infatti, per l'articolo 30 come è stato modificato dalla Commissione, la finanza — in base all'articolo 109 della legge n. 560 del 1907 — ha facoltà di inscrivere in via provvisoria l'intero carico tributario, prima ancora che la Commissione provinciale, si sia pronunciata. Essendo questa una cosa aberrante, ritiene che il Governo non avrà nessuna difficoltà a stralciare l'articolo o a sostituirlo con un altro il quale affermi che l'articolo 6 della legge del 1928 è applicato quando il contribuente non paghi a seguito dell'accertamento definitivo del suo debito.

FERRI concorda col Relatore e prospetta due ipotesi distinte, secondo che si tratti di

veri e propri profitti di regime o di quella che si può chiamare imposta sul capitale, ossia una percentuale sul patrimonio degli ex uomini politici del regime appartenenti a determinate categorie

La severità di questo articolo, che va tanto oltre la legge ordinaria sul fallimento, non si spiegherebbe nei rapporti del patrimonio, mentre potrebbe avere qualche giustificazione nei rapporti dei profitti di regime in quanto rappresentano un illecito

MOLLE, *Relatore*, aggiunge che l'articolo 31, qualora sia mantenuto e modificato, non può che riguardare i debiti per profitti di regime, così come è specificato nell'articolo stesso

FRIGGERI nota che si tratta di accertare, in primo luogo, quali sono i profitti di regime e se esiste l'illecito. Si punisce invece prima di aver fatto questo accertamento. Ma si tratta effettivamente di accertare non il reddito di un anno, ma un reddito accumulato eventualmente per vent'anni e che è diventato un patrimonio. Ciò, quindi, non è tanto semplice, anche ammettendo la ratizzazione in sei mesi. Egli si preoccupa poi non dell'imprenditore, o persona fisica, ma dell'azienda, e preferirebbe, da un punto di vista politico, che i singoli responsabili e profittatori di regime venissero fucilati, ma contemporaneamente fosse lasciata in piedi l'azienda, danneggiando la quale, molti operai restano senza lavoro. Non si deve quindi, per perseguire una persona, distruggere l'economia nazionale. Si associa pertanto alla proposta di stralciare l'articolo 31

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MANES ANTONIO

PRESIDENTE richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di trovare il modo di rendere possibile il pagamento sia per l'imposta sul patrimonio, sia per l'avocazione dei profitti di regime. Consente che la situazione non si riferisca già ad un reddito conseguito e che si possa presumere accantonato o facente parte delle riserve di azienda, ma ad un patrimonio, anche avito, per poi acquisire allo Stato anche profitti di regime che rappresentano altre acquisizioni patrimoniali riferibili ad un ventennio. In questa condizione il porre obbligo di dare somme così ingenti, quando si sa che lo smobilizzo è molto difficile, significa mettere i debitori in stato di fallimento, con conseguenze che possono essere impensate e soprattutto con ovvie complicazioni di carattere politico

Vede da ciò un inconveniente gravissimo, considerando la situazione del mercato e dei valori allo stato attuale del nostro Paese e ravvisa un'unica via d'uscita nel dare al contribuente la facoltà di devolvere allo Stato una parte del patrimonio fino alla concorrenza del debito, mediante valori stabiliti dalla finanza. Questi valori (del cui coefficiente la Commissione deve ancora discutere) non saranno quelli correnti, ma quelli stabiliti al 31 dicembre 1942, ci sarà quindi un sicuro margine di garanzia per la finanza. Dando questa facoltà al contribuente, dovrebbe rimanere inteso che alla finanza rimane la scelta dei cespiti del patrimonio, per evitare l'inconveniente, giustamente accennato dal Consultore Pesenti, che il contribuente possa offrire allo Stato la parte di patrimonio meno redditizia o meno circolabile

Ritiene dunque opportuno un emendamento, a proposito del quale chiede al rappresentante del Governo di esporre il suo pensiero.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ricorda che la Commissione ha approvato emendamenti all'articolo 27 ed all'articolo 30, secondo i quali vengono concessi un termine di quattro anni nel caso di concordato e uno di due anni nel caso di pagamento normale. Ritiene che questi emendamenti siano sufficienti per eliminare le preoccupazioni manifestate dai Consultori Friggeri e Manes, in quanto non si corre più il rischio che il contribuente si trovi nella necessità di dover disinvestire in brevissimo tempo il patrimonio per far fronte a termini così lunghi come sono quelli di due e quattro anni. A parte, poi, ogni altra considerazione, crede di dover lasciar fermo che la facoltà sancita dall'articolo 18 di dare beni in natura sia riservata solo all'amministrazione finanziaria e non sia un diritto del contribuente

SCOCA coglie l'occasione dell'articolo 31 per un'osservazione di carattere generale, cioè che le leggi molto severe meno si applicano. Si deve quindi restare su un terreno di applicabilità.

Rileva poi il difetto che in Italia ogni qualvolta che si crea una legge, si formano anche istituti che derogano ai principi generali ed agli ordinamenti già prestabiliti

Occorre invece tenersi alla normalità. Osserva dunque che il provvedimento attuale, per quanto straordinario, è incanalato sulla legge delle imposte e lo sforzo dovrebbe essere appunto quello di incanalare nuovi istituti nelle norme ordinarie, e prima di tutto di non stabilirne dei nuovi, se non in casi

di vera necessità. A suo avviso quindi, anche nel caso del concordato, che già esiste nelle normali leggi tributarie, bisogna riferirsi alle leggi medesime. E così anche per la dichiarazione di fallimento. Si trovano spesso difficoltà per risolvere casi concreti, ed è bene sapere a quale legge appigliarsi, ad evitare un caos che si è sempre deplorato, ma dal quale non si ha la forza di sollevarsi.

ZOLI distingue due questioni: quella particolare sollevata dal Relatore sull'articolo 31 e quella generale, sollevata dal Consultore Manes.

Sulla prima crede che si possa in parte consentire col Relatore, e che anzitutto si possa eliminare la dichiarazione di fallimento per i debiti di cui all'articolo 6. Non crede però che si possa andare fino al punto a cui vuol giungere il Relatore, che sostanzialmente richiede per la dichiarazione del fallimento la qualità preesistente di commerciante.

MOLLE, *Relatore*, avverte di non aver detto questo.

BONESCHI è d'avviso che l'articolo 31 la richieda, perché richiama l'articolo 25 del testo approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. Infatti, se si presume commerciale il debito, ci deve essere anche la qualità soggettiva.

ZOLI ritiene comunque che l'articolo debba essere mantenuto, perché costituisce una cautela nei confronti degli evasori.

Sulla questione sollevata dal Consultore Manes Antonio, osserva che non è limitata a questo provvedimento e che sarà nuovamente prospettata in sede di imposta generale sul patrimonio. Quindi bisogna procedere cautamente nell'introdurre l'istituto della *cessio boni*. Praticamente si concede una facoltà che non ha un contenuto pratico, perché si autorizzano persone a cedere parte dei loro beni ad un prezzo che è certamente conveniente, per la ragione che il coefficiente che non verrà applicato li manterrà sempre al di sotto del loro valore reale. Allora, che differenza c'è ad obbligare a vendere ad altri? Perché dare la facoltà di cedere allo Stato, se chi cede allo Stato ha una perdita?

Trova poi esatta l'osservazione del Sottosegretario di Stato per le finanze: una certa rateazione c'è, specialmente quando in caso di concordato, ogni rata rappresenta il 4 per cento del patrimonio, anzi, nemmeno, perché col 25 per cento, diviso in sei rate risulta l'1 per cento più il coefficiente da applicarsi. La tassa ha quindi una certa tollerabilità. È stato ammesso anche il principio di un 15 per cento di valore presunto per gioielli, mobili ecc., e

non crede che di fronte a questo si possa introdurre l'istituto della cessione obbligatoria dei beni, affidandola ad un vasto demanio.

BONESCHI non ravvisa qualche cosa di eccezionale nella norma dell'articolo 31. La sanzione del fallimento fiscale ha accompagnato la legge sui sopraprofiti dell'altra guerra, e anzi in quell'occasione è entrata nella legislazione italiana, e c'è entrata bene, perché ne è stata sempre fatta un'applicazione moderatissima, d'altra parte è servita come sanzione per i casi più gravi, tanto che, introdotta in circostanze eccezionali e per una legge eccezionale come la presente, è poi passata come istituto normale nel nostro diritto tributario. Trattandosi ora di una legge ancora più eccezionale di quella sui sopraprofiti dell'altra guerra, non vede perché non possa essere applicata una sanzione che fu inventata dall'Italia democratica di allora, che non può certo essere tacciata di eccessivo rigore e di faziosità. Quindi, in linea generale, manterrebbe l'istituto del fallimento per i profitti di regime.

FRIGGERI è d'accordo, ma dopo l'accertamento.

BONESCHI quanto alla demanializzazione, non è favorevole per non costituire un demanio statale complesso, eterogeneo, che darebbe molti inconvenienti senza benefici. Infatti, l'unico beneficio che da questo e da altri provvedimenti analoghi si aspetta, è che lo Stato possa al più presto raccogliere denaro per combattere l'inflazione. Il sostituire al pagamento in denaro forme succedanee, significa andare incontro a tutte le conseguenze politiche e psicologiche che derivano da una sanzione pecuniaria di valore fiscale certamente pesante, e non realizzarne i benefici per lo Stato.

Avverte poi che, pur mantenendosi l'articolo 31 senza modifiche e attenuazioni, bisogna però occuparsi della sua formulazione. L'articolo dovrebbe infatti sostituire l'articolo 17 del decreto 31 maggio 1945, n. 364, così formulato.

« Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel pagamento dei profitti definitivamente accertati, è dichiarato dal tribunale competente su istanza dell'Intendente di finanza ».

Era così raffigurata la forma del fallimento sanzionatorio. Invece l'articolo 31 considera una forma di fallimento fiscale ordinario, e si fonda su due punti essenziali: la parificazione del contribuente al commerciante agli

effetti del fallimento, e la norma per cui il tribunale dichiara il fallimento per il solo accertamento della morosità, indipendentemente dalle altre condizioni giuridiche che legittimano il fallimento.

La legge sui profitti di guerra ha pure introdotto la figura del fallimento fiscale. Con le leggi n. 2834 del 1928 prima e col decreto n. 1608 del 1931 poi (qui richiamato), è stata introdotta una seconda figura di fallimento fiscale, cioè il fallimento ordinario, basato sul concetto della parificazione del debito fiscale a un debito commerciale, perché per sua natura il debito fiscale non è commerciale, essendo derivato da un rapporto pubblicistico e non di commercio.

L'articolo 25 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, è così formulato

« Il debito per imposta diretta è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si è reso moroso al pagamento di sei rate successive della imposta relativa alla sua attività commerciale.

« La dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'esattore delle imposte in seguito a disposizione dell'Intendente di finanza »

Ora l'articolo 25 non considera la qualità di commerciante. È opportuna questa attenuazione? Il legislatore non lo dice, ma in pratica la realizza; e non crede che sia opportuna, perché la massa delle persone colpite non sono commercianti, ma professionisti, uomini politici. Che ragione, allora, ci sarebbe di creare un istituto di fallimento fiscale che funzionerà pochissimo e solo per un numero minimo di casi? La sanzione può avere efficacia in quanto colpisca la massa dei contribuenti, e la metta sotto la minaccia. Quindi non crede che ne possa derivare un grande sconvolgimento, perché del fallimento fiscale si è fatto sempre un uso moderatissimo e una sanzione che ha agito come minaccia potenziale e pochissimo come realizzazione concreta, attuale. Questa minaccia, d'altro canto, può servire, perché si deve lottare con una notevole possibilità di occultamento di beni, ed è quindi opportuno mantenerla.

Concludendo, propone che l'articolo 31 sia formulato nel modo seguente. « Chiunque sia soggetto alle avocazioni contemplate nella presente legge è considerato come imprenditore agli effetti della dichiarazione di fallimento per morosità nel pagamento ed il debito derivante dalla avocazione è parificato ai debiti di commercio. Quando si verifichi l'insolvenza nel pagamento di una rata scaduta, e definiti-

vamente accertata, il fallimento è dichiarato dal tribunale competente su richiesta dell'Intendente di finanza ».

Stabilito che il debito deve derivare dalla sanzione, non è da farsi distinzione fra le due forme di avocazione previste.

MOLLE, *Relatore*, comunica di aver predisposto un altro testo, di cui dà lettura.

« Quando l'accertamento del debito per profitti di regime sia diventato definitivo, la morosità nel pagamento di sei rate successive del debito stesso importa l'applicazione dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per la dichiarazione di fallimento del soggetto da pronunziarsi ad istanza dell'Intendente di finanza ».

Avverte che ha mantenuto il concetto dell'articolo 31, mentre il testo del Consultore Boneschi si adagia sul testo attuale, e vi è differenza nell'entità delle rate.

BONESCHI è sostanzialmente d'accordo.

PRESIDENTE osserva che il testo presentato dal Relatore Molle innova la dizione dell'articolo 31, mentre quello del Consultore Boneschi ha carattere di semplice chiarimento.

SCOCA aggiungerebbe la menzione della iscrizione a ruolo.

VANONI ritiene sufficiente la dizione relativa alle sei rate.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, osserva che l'istituto fiscale del fallimento esiste già nella nostra legislazione, quindi non si crea, nel caso dei profitti di regime. Si è richiamata la legge 17 settembre 1931, n. 1608, per non dare la sensazione che si volesse applicare questo criterio come nuovo nel nostro sistema tributario. Per quanto riguarda il debito accertato, non si può fare l'accertamento del fallimento se non a conclusione.

« Quanto al numero delle rate, si è inteso di innovare nell'istituto del fallimento, perché altra è la situazione del commerciante ed altra quella di un presunto profittatore che viene ad assumere la figura del commerciante solo perché la legge la consente.

Quindi si è ritenuto che non si potesse applicare il sistema dell'agevolazione delle sei rate consecutive, anche perché queste sono imposte sui redditi che si producono più o meno continuamente, mentre nel caso in esame, viene colpita quella determinata situazione esistente in quel dato momento.

PRESIDENTE chiede al Relatore se mantiene il suo emendamento

MOLLE, *Relatore*, lo mantiene.

PESENTI trova eccessivo il numero di rate.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, è della stessa opinione.

PRESIDENTE propone tre rate.

BONESCHI avverte di non creare complicazioni giuridiche e di opposizione al fallimento. Il tribunale deve accertare non soltanto la morosità, ma anche se si tratta di un fallimento.

ZOLI nota che il dubbio sollevato dal Consultore Boneschi è motivato dal fatto che si richiami un articolo in forza del quale il contribuente fallisce solo ed in quanto sia commerciante.

MOLLE, *Relatore*, è disposto a togliere il riferimento all'articolo 25 e propone al seguente nuovo testo

« Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante ai fini della dichiarazione di fallimento. Questi nel caso di morosità nel pagamento di tre rate consecutive del debito definitivamente accertato è dichiarato fallito dal tribunale competente, su istanza dell'Intendente di finanza ».

FRÈ propone la seguente formulazione dell'articolo 31 « Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante di questo, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di finanza.

« La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora ».

MOLLE, *Relatore*, BONESCHI aderiscono ritirando i testi da essi proposti.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 31 nel testo proposto dal Consultore Frè.

(È approvato).

Invita il Relatore a riferire sull'articolo 32.

MOLLE, *Relatore*, osserva che questo articolo modifica radicalmente il decreto n. 364 del 31 maggio 1945, in quanto fa rientrare il sistema della cautela nel quadro tributario ordinario. Propone l'approvazione del primo comma.

Ritiene però molto grave la disposizione del secondo comma, in quanto riguarda i terzi che abbiano versato una cauzione, specialmente le banche. Spesso queste danno una cauzione o si obbligano solidalmente o prestano la fidejussione. Ora, in base al 2° comma, se il profitto di regime non paga, la finanza ha il diritto di incamerare anche le cauzioni che le banche abbiano prestato per

l'esecuzione di determinati lavori. Tale norma è quindi lesiva degli interessi dei terzi, ordinariamente le banche, e su di ciò richiama l'attenzione della Commissione.

VANONI aderisce e propone la soppressione del 2° comma dell'articolo 32. Le cauzioni sono date spesso volte da terzi i quali, dietro pagamento da una determinata provvigione corrono un rischio che è legato all'obbligazione contratta dal fornitore, non ritiene giusto che la posizione del fidejussore sia ulteriormente aggravata.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, giudica serie le osservazioni del Consultore Vanoni, ma è d'avviso che in un provvedimento come questo, che riguarda i presunti profitti di regime, non si possa adottare un trattamento più favorevole di quello e di cui nessuno si è lamentato.

VANONI osserva che questo argomento è reversibile. Se nessuno si è lamentato del sistema adottato riguardo ai profitti di guerra, la Consulta non ha però avuto occasione di esprimere il suo parere in proposito. Sarà da vedersi in quella sede, se sia giusto mantenere tale norma. Oggi si tratta di occuparsi del terzo di buona fede che ha fatto una normale stipulazione di commercio con un soggetto operante, in condizioni di cui nessuno sospettava l'anormalità. Questa presunzione di buona fede diventa ancora più evidente in riferimento alla cauzione, la quale presuppone un rapporto di prestazione d'opera o di fornitura o di appalto, in cui essa è consuetudinaria. Molte volte la cauzione può essere sostituita con una semplice cauzione bancaria. È un modo più economico per far fronte agli obblighi contemplati nei capitolati d'appalto.

Quindi insiste, nonostante i chiarimenti dell'ufficio, nella sua proposta di soppressione del comma.

BONESCHI non comprende bene la portata del capoverso in discussione e di conseguenza le osservazioni del Consultore Vanoni. Si invoca la buona fede dei terzi. Si tratta di terzi qualificati che hanno prestato cauzione per garantire l'adempimento di un contratto di appalto o di fornitura.

Cosa si intende, con le parole « dovuti sul corrispondente appalto »? È una cauzione prestata per garantire l'adempimento e non per rapporti di lavoro.

PRESIDENTE. Non si può estendere la responsabilità oltre i limiti della garanzia.

BONESCHI Sono terzi, che hanno prestato una garanzia per l'adempimento di quel determinato rapporto. In questo rapporto si viene ad inserire, un onere nuovo.

VANONI non crede che sulla cauzione, data per garantire l'esatto adempimento del contratto da parte del fornitore o dell'appaltatore, si possa mettere privilegio per il pagamento dell'imposta dovuta per lo stesso appalto o per fornitura.

BONESCHI osserva che il contratto ha procurato condizioni di prove al soggetto e secondo un criterio morale la responsabilità si deve estendere anche alla cauzione, perché è in relazione a qualche cosa di irregolare, cioè di un profitto che si è verificato nell'esecuzione di quel rapporto che è quindi inerente ad un'accertamento di illecito. Considera quindi norma eccezionale, ma non aberrante, che si incameri la cauzione per garantire il profitto accertato.

VANONI sostiene, distinguendo la figura del profittatore da quella del garante, che chi dà la cauzione è estraneo all'affare incriminato, salvo che abbia avuto una provvigione eccezionale, ma in questo caso incorre nell'articolo 8.

PRESIDENTE ritenendo chiarita la questione, mette ai voti la proposta di soppressione del 2° comma dell'articolo 32.

(Dopo prova e controprova, la proposta è approvata).

MOLLE, *Relatore*, sul 3° comma dell'articolo 32 pone la questione circa l'interpretazione delle parole « poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione ».

Giudicando che tale disposizione praticamente intralci le aziende, perché il titolare dell'azienda è estromesso, in seguito al sequestro, ed il sequestratario non può far nulla. Non crede che si possa approvare una disposizione che porti, come conseguenza fatale, a fermare il funzionamento dell'azienda.

Quindi, o si danno poteri amplissimi al sequestratario, cioè i poteri del titolare, oppure la disposizione deve essere annullata.

SCOCA ritiene che si dovrebbero togliere le parole « entro i limiti di ordinaria amministrazione ».

FERRI crede che col dare al sequestratario i poteri del proprietario si vada nell'eccesso opposto. È impossibile che il sequestratario si senta investito dei poteri del proprietario, in modo che l'azienda diventi cosa sua ed egli possa fare quello che creda, sia come progresso che come regresso dell'azienda. Si riferisce all'istituto dell'esercizio provvisorio in sede fallimentare.

MANES ANTONIO segnala il caso in cui il sequestratario, specialmente nella gestione

delle aziende industriali, stipuli contratti, per i quali l'azienda subisca perdite.

FRIGGERI pensa che in tal caso dovrebbe pagare chi ha nominato il sequestratario.

CASALI osserva che il concetto è di preservare l'azienda. Le responsabilità di funzionamento devono essere del titolare, non del sequestratario. Bisogna vedere come configurare il controllo.

PESENTI aderisce alle considerazioni del Relatore, e quindi propone di sopprimere le parole « ordinaria amministrazione », o di lasciare il titolare.

ZOLI crede che si potrebbe giungere ad un risultato pratico, oltre che con l'introdurre la forma di controllo, aggravando la responsabilità del debitore. Cioè dichiarare che, quando si tratta di aziende, il debitore assume la veste di sequestratario, sotto il controllo di una persona da nominare. In questo caso, il debitore incontra, per l'eventualità di sottrazione, delle responsabilità penali.

FRIGGERI è favorevole alla proposta.

BONESCHI osserva che se l'azienda è sequestrata, le responsabilità penali sono imputate.

ZOLI nota che la difficoltà è di trovare un gestore ed un sequestratario che possano operare congiuntamente. Il sequestratario diventa debitore, se come sequestratario viene nominato il gestore naturale dell'azienda.

SCOCA In tutti i casi?

ZOLI aggiunge che il sequestro può non essere automatico, ma ordinato soltanto in alcuni casi. Occorre dare al sequestratario una responsabilità maggiore di quella che è la semplice custodia dei beni sequestrati.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, spiega che la disposizione è ispirata al principio che il sequestro debba essere un provvedimento eccezionale, e ciò risulta dal tenore dell'articolo 32. La finanza invita il debitore a fornire una garanzia che venga riconosciuta idonea. Quando tale garanzia non è data, si ricorre al sequestro. Posto questo concetto di eccezionalità, se il compito del sequestratario è limitato alla ordinaria amministrazione, ciò presuppone che il sequestro sia un fatto transitorio. Il compito del sequestratario non può che essere quello di mantenere in vita l'azienda con la sola ordinaria amministrazione. Questa è la regola, ma occorre prevedere la eccezione, per mettere il sequestratario in condizione di potere compiere atti di straordinaria amministrazione, quando sia compromessa l'esistenza della azienda. E pertanto si è ritenuto opportuno concedere la facoltà di accendere debiti,

quando ciò sia necessario per lo sviluppo di un'azienda in attività o per la ripresa di una azienda che sia ferma. In tal caso occorre che il sequestratario sia autorizzato. Il problema è insomma quello di trovare una soluzione che garantisca la finanza senza compromettere la vita della azienda.

ZOLI riconosce il concetto della eccezionalità, ma non quello della durata limitata del sequestro, il quale può essere efficace fino a quando non siano stati esperiti gli atti di escussione. Ciò che significa che il sequestro può durare qualche anno da prima dell'avviso di accertamento fino al termine degli atti di escussione.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, fa rilevare che vi è anche la clausola in base alla quale il sequestratario può chiedere la revoca del sequestro. Reso definitivo l'accertamento e avviato il pagamento, non c'è nessuna ragione perché l'amministrazione finanziaria rifiuti la revoca del sequestro.

FRIGGERI si sofferma sull'espressione « ordinaria amministrazione », e domanda se per una impresa di appalto, l'ordinaria amministrazione si limiti a provvedere perché siano ultimati i lavori in corso o si estenda fino alla assunzione di altri lavori. Fa considerare che oggi l'assumere appalti significa impegnarsi per miliardi, che per tenersi al corrente con i progressi tecnici in tutto il mondo bisogna studiare sempre nuovi tipi di macchine e nuove applicazioni che possono importare centinaia di milioni. Chiede se questa sia o no ordinaria amministrazione, e se il sequestratario sia autorizzato a compiere questi studi. D'altra parte osserva che dovrebbe essere possibile, soprattutto per le imprese industriali, trovare forme idonee di garanzia, senza ricorrere al sequestro, quale è, nell'industria dello zucchero, l'ipoteca sugli stabilimenti a garanzia del pagamento delle imposte di fabbricazione. Si preoccupa che dandosi poteri di amministrazione ad estranei, si impedisca il progresso delle aziende, portandole lentamente in rovina con danno di tutta l'economia nazionale e anche dei lavoratori.

BONESCHI rileva che in questa discussione si sollevano problemi che hanno travagliato generazioni e che non si risolveranno mai completamente toccando i principi fondamentali del diritto. Distingue due questioni a proposito del capoverso in esame: la distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione, e la precisazione dei compiti del sequestratario.

Crede impossibile risolvere in questa sede il problema della distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione. D'altra parte si fanno valere gli inconvenienti inerenti al sequestro e soprattutto quello della incompetenza del sequestratario a svolgere funzioni di amministrazione che, secondo i criteri giuridici generali, esorbitano dai normali poteri di custodia.

Il fatto di una azienda che sia gestita da una persona che abbia soltanto i poteri della ordinaria amministrazione è normalissimo. Una quantità di consiglieri delegati che dirigono le aziende sono muniti dei poteri della sola ordinaria amministrazione, in quanto alla straordinaria amministrazione provvedono gli organi collegiali. Nel caso del provvedimento in esame è ovvio che bisogna dare al sequestratario i poteri di gestione, perché si tratta di una legge eccezionale, nella quale non si deve fare confusione con il normale istituto del sequestro secondo la sua struttura giuridica e storica. È ovvio d'altra parte che i poteri del sequestratario siano limitati. Ma allo stesso modo che il consigliere delegato deve essere autorizzato dalla Assemblea generale o dal Consiglio di amministrazione a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il sequestratario deve essere autorizzato dal Ministro delle finanze.

FRÈ osserva che la questione della ordinaria e straordinaria amministrazione, non è soltanto teorica. Il concetto di amministrazione ordinaria è sorto nell'ambito del diritto civile per gli organi tutelari, ed in tale campo la distinzione è netta, chiara e precisa. Nell'ambito, invece, dell'attività commerciale il concetto di ordinaria amministrazione si dilata in un campo vastissimo di operazione, perché tutto quello che si riferisce alla vita della azienda è ordinaria amministrazione, mentre per straordinaria amministrazione si intendono gli atti che mutano la sostanza o la destinazione o gli scopi della azienda.

La questione, ai fini della legge in esame, ha soprattutto valore per quelle imprese in cui non vi è una attrezzatura industriale tale da essere da per se stessa sufficiente garanzia. Tale può essere il caso delle imprese edilizie.

In queste imprese l'assunzione dell'appalto è un fatto di ordinaria amministrazione. In questo caso qual'è la garanzia? Solo quel tanto di attrezzatura del cantiere che ogni ben nato appaltatore porta a zero per ogni appalto che esegue. E allora, come fare a distinguere con un elemento netto l'amministrazione ordinaria da quella straordinaria in casi così diversi? Per tentare una formula che metta un

po' di accordo fra l'una e l'altra tesi, suggerisce che l'autorità giudiziaria, quando nomina il sequestratario, ne stabilisca i poteri. In tal modo vi sarà un'autorità, che, caso per caso, a seconda dell'azienda ed a seconda delle qualità della persona designata, conferirà a quest'ultima più o meno ampi poteri.

Quanto ai finanziamenti, occorre tener presente che oggetto del sequestro è l'azienda, ma assumere finanziamenti vuol dire impegnare tutto il patrimonio dell'azienda. Si potrebbe ammettere che il sequestratario potesse assumere finanziamenti previa autorizzazione del Ministero delle finanze e d'accordo con il titolare dell'azienda sequestrata. In questo senso presenta il seguente emendamento:

« Quando si tratti di azienda potranno essere attribuiti al sequestratario, indipendentemente dalle operazioni di inventario, i poteri di gestione entro i limiti della ordinaria amministrazione, nonché la facoltà di assumere, previa autorizzazione del Ministero delle finanze e d'accordo col sequestratario, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda ».

VANONI consente nella proposta del Consultore Frè, ma considerandola subordinata, essendovene già stata accennata una pregiudiziale.

Ambedue le proposte muovono dalla preoccupazione che le aziende possano continuare a funzionare come se fossero nelle mani dello stesso titolare, cioè con la possibilità, malgrado i vincoli, che la vita dell'azienda si svolga normalmente. Si può dare al sequestratario qualsiasi facoltà, ma nessuna legge può dargli il coraggio, che è proprio del titolare dell'azienda, che opera nell'ambito dei propri affari, e la sua avvedutezza.

Praticamente i sequestratari sono chiamati a fare la politica del piede di casa, che è poi la politica di distruzione dell'azienda. La quale considerazione è preliminare alla presente discussione.

Una proposta giusta è quella che il proprietario dell'azienda sia, normalmente, nominato sequestratario (per lasciare al presidente del tribunale la facoltà di apprezzare eventuali casi di indegnità) assistito da un sindacatore, istituito questo già sperimentato per il sequestro delle aziende nemiche durante la guerra e che ha dato buoni risultati.

In sostanza si ha il titolare che può assumersi le vere responsabilità della gestione, in quanto opera sul proprio patrimonio, ed il sindacatore, che tutela gli interessi dello Stato, e non permette, con il suo intervento e la ne-

cessità del suo visto, sottrazioni o diminuzioni nella consistenza patrimoniale.

ZAMBRUNO ritiene accettabile la proposta, ma poiché si è accennato ad una facoltà del Ministro delle finanze di attribuire più o meno ampi poteri, non stabilirebbe una graduatoria tra i vari sequestratari, perché ciò ne svaluterebbe l'autorità.

PRESIDENTE comunica che i Consultori Casali e Zoli hanno formulato il seguente emendamento al comma 2° dell'articolo 32:

« Quando si tratta di azienda, in via normale verrà nominato come sequestratario il titolare della stessa, il quale, nella sua gestione, sarà sottoposto al controllo di un sindacatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420 ».

VANONI pensa che l'amministrazione finanziaria gradirebbe che le si lasciasse una generica sorveglianza sull'opera del sequestratario. A suo avviso però lascerebbe la figura del sindacatore con la condizione che la scelta dovesse esser fatta in un elenco predisposto dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE domanda, nel caso in cui non venisse nominato sequestratario lo stesso proprietario, quali dovrebbero essere i poteri del sequestratario estraneo all'azienda.

MOLLE, *Relatore*, avverte che varrebbero le norme del Codice civile.

ZAMBRUNO osserva che bisognerebbe allora vedere come giudicare della normalità e della anormalità.

PRESIDENTE nota che ciò ricade nella discrezionalità del presidente del tribunale.

ZOLI fa presente, notando una preoccupazione derivante dai numerosi sequestri avvenuti in passato senza sufficienti discriminazioni, che in base all'articolo 32 il sequestro diventa eccezionale, poiché tutti i grossi imprenditori saranno in grado di dare garanzie reali, come nel caso di imprese edilizie, per evitare il sequestro delle aziende stesse. Quindi, sussistendo prima l'obbligo dell'Intendente di finanza di chiedere la garanzia, e solo nel caso che non venga prestata la garanzia effettuare il sequestro, il pericolo di questo sarà molto limitato. È convinto che non vi sarà più nessun sequestro di azienda.

PRESIDENTE legge nuovamente l'emendamento proposto, con l'aggiunta proposta dal Consultore Vanoni, nel seguente testo.

« Quando si tratta di azienda, in via normale verrà nominato sequestratario il titolare

della stessa, il quale nella sua gestione sarà sottoposto al controllo di un sindacatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420. Il sindacatore sarà scelto fra gli iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero delle finanze ».

BONESCHI richiama l'attenzione sulla tortuosità del sistema che viene così messo in essere. Si ha un sequestro, che non è più sequestro, perché normalmente sarà sequestratario il gestore dell'azienda. I due istituti della sottoposizione a sequestro e della sottoposizione a sindacato sono chiaramente stabiliti e distinti nella legge sul sequestro dei beni di sudditi nemici; ed è ovvio che siano distinti. ove c'è il sindacato non c'è il sequestro. Ora si arriva al sindacato, perché non si ha il coraggio di dire che si vuole il sequestro; si colpiscono i profittatori del regime, e si dice in linea generale che costoro devono essere i sequestratari, devono diventare pubblici ufficiali, uomini di fiducia. Mette quindi in guardia dalle conseguenze psicologiche pericolose di siffatto articolo.

PRESIDENTE a titolo di chiarimento fa notare che nell'emendamento è detto: « quando si tratta di azienda . ».

BONESCHI afferma che anzi sono questi i casi tipici del profitto in appalti, e quindi i più degni di essere colpiti.

ZOLI fa presente al Consultore Boneschi che nominando sequestratario il debitore, se ne cambia completamente la figura. Il sequestro viene concesso quando l'Intendente ha motivo di credere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento. Nominando sequestratario il debitore, gli si aggiunge quindi una responsabilità penale. E non è vero che si mescolino i due istituti. Si aggiungono anzi due garanzie: la prima assegnando una responsabilità penale al debitore, che potrà anche sottrarre i suoi beni, ma in tal caso, sarà passibile di condanna, la seconda, aggiungendo una forma di controllo. Non crede quindi che ciò significhi confondere i due istituti, che devono necessariamente essere distinti, ma possono essere concorrenti, quando lo scopo è quello di aggravare la responsabilità del debitore.

BONESCHI è d'avviso che nominando sequestratario il proprietario non si aggiunge nessuna responsabilità penale a suo carico. Ciò varrebbe nel caso che si trattasse del sequestratario di un oggetto materiale, ma si sa bene come si possa svuotare un'azienda, sfug-

gendo ad ogni sindacato. Se per ragioni economiche non si vuole spossare il proprietario, si deve adottare l'istituto del sindacato puro e semplice, e non attraverso questa finzione tortuosa.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, chiede chi si intenda per titolare in caso di società.

PRESIDENTE ritiene che debba essere l'amministratore delegato.

FRE ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE non essendovi altre osservazioni mette ai voti l'emendamento proposto dai Consultori Casali, Zoli e Vanoni nel testo già letto.

(È approvato)

FRIGGERI, prima di chiudere la discussione sull'articolo 32, fa presente l'opportunità di coordinare questa disposizione con le precedenti. Rileva che, in forme diverse, sono stati eseguiti nel nord dell'Italia, e quindi nell'Italia centrale, molti sequestri.

ZOLI si richiama all'articolo 34.

FRIGGERI vorrebbe che fosse chiarito in questa sede che i sequestri già eseguiti debbono essere convalidati entro un certo periodo di tempo.

Perciò propone la seguente aggiunta

« I sequestri già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere riconfermati entro due mesi dalla data stessa dall'Autorità giudiziaria ».

ZOLI osserva ancora che l'articolo 34 prevede la decadenza.

FRIGGERI non è dello stesso avviso, perché il capoverso dell'articolo 34 parla di Commissari e non di sequestratari.

PRESIDENTE rimanda la discussione all'articolo 34. Il commendatore Di Paolo, prima di chiudere la discussione su questo articolo, voleva enunciare un suo dubbio.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, segnala l'opportunità che i poteri del sequestratario che non sia il titolare siano stabiliti dal Presidente del tribunale.

MOLLE, *Relatore*, fa presente che per coordinamento nel 4° comma dell'articolo 32, sono da sopprimersi le parole: « dei profitti avocabili », e da inserire dopo le parole: « Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando » le seguenti: « non sia stato dichiarato nullo l'accertamento ».

(La Commissione consente).

PRESIDENTE comunica che a seguito della discussione e degli emendamenti approvati, l'articolo 32 è stabilito nel seguente testo:

« L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o di ratifica, invitarlo a prestare idonea garanzia reale, cauzionale, o fidejussoria. Se tale garanzia non venga prestata, l'Intendente di finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

« Quando si tratta di azienda, in via normale verrà nominato sequestratario il titolare della stessa, il quale nella sua gestione sarà sottoposto al controllo di un sindacatore nominato dal Presidente del tribunale, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420. Il sindacatore sarà scelto fra gli iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero delle finanze.

« Il sequestro è richiesto dall'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal Presidente del tribunale del luogo del domicilio del contribuente. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito. Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento, o non siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

(L'articolo 33 è approvato senza discussione, con la correzione delle parole Codice di procedura penale, in Codice di procedura civile).

FRIGGERI, nell'articolo 34 osserva che con l'adozione di una disciplina dei sequestri sorge la necessità di convalidare, in base alle nuove norme, i sequestri già eseguiti, molto arbitrariamente.

MOLLE, *Relatore*, riconoscendo giusto che i sequestri già effettuati siano mantenuti solo se rispondano ai criteri della nuova legge.

PESENTI, oltre che dei « Commissari » farebbe menzione dei « sequestratari », nell'articolo 34.

MOLLE, *Relatore*, osserva che se ricorrono le condizioni della nuova legge, il sequestratario deve essere mantenuto, mentre l'articolo 34 parla di decadenza *ipso-jure*.

PRESIDENTE è d'avviso che queste osservazioni trovino la loro sede naturale nella discussione dell'articolo 42.

MOLLE, *Relatore*, consente.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 34.

(È approvato).

MOLLE, *Relatore*, sull'articolo 35 rileva che le associazioni bancarie hanno domandato che cosa avviene quando il titolo ritorna alla società emittente con la sua intestazione.

PESENTI chiarisce che con la precedente legge non c'era il bisogno di sequestrare il titolo. D'altra parte, il secondo comma prevede il caso della mancanza del titolo.

VANONI interpreta l'articolo 35 nel senso che il sequestro possa avvenire anche in via eccezionale, facendo però salvi i diritti dei terzi di buona fede. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE, rilevando l'accordo della Commissione mette ai voti l'articolo 35.

(È approvato).

MOLLE, *Relatore*, all'articolo 36 segnala l'opportunità di coordinarlo con l'articolo 45.

ZOLI avverte che l'articolo 45 richiama a sua volta l'articolo 29.

MOLLE, *Relatore*, conferma che l'articolo 45 limita e chiarisce la portata dell'articolo 29. Secondo l'articolo 36, i legatari-donatori ecc., sono perseguiti dalla finanza, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi. Quindi il richiamo all'articolo 29 è quanto mai opportuno. Aggiungerebbe inoltre, in fine, per coordinamento, le parole « salvo l'applicazione dell'articolo 45 ».

(Così rimane stabilito).

Sull'articolo 37 che dispone il sequestro dell'azione, egli nota che si dà al sequestratario il diritto di esercitare tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Rileva la difficoltà di ordine tecnico, per la distinzione degli atti di ordinaria amministrazione, da quelli che la eccedono, ed osserva che, siccome nelle assemblee possono essere votate deliberazioni eccedenti o non eccedenti l'ordinaria amministrazione, ne conseguirebbe che dovrebbero intervenire il sequestratario ed il titolare dell'azione e si dovrebbe preventivamente stabilire quale dei due deve votare, complicazione alla quale occorre ovviare.

ZOLI nota che l'Assemblea nella quale si approva il bilancio è un'Assemblea di ordinaria amministrazione. È da domandarsi se non sia il caso di attribuire il diritto al voto sempre al titolare con il diritto di veto.

MOLLE, *Relatore*, ammette che si potrebbe attribuire il diritto di voto al titolare dell'azione, ma quando risulti che il suo voto abbia determinato la maggioranza, si potrebbe attribuire al Ministero delle finanze o all'Intendenza di finanza il diritto di impugnativa.

FRE osserva che non è possibile distinguere l'Assemblea ordinaria da quella straordinaria e che tale distinzione corrisponde al concetto di sequestro ai fini voluti dal provvedimento. Ritiene quindi che sia da darsi il voto al sequestrato, ma con diritto dell'impugnativa da parte del sequestratario tutte le volte che il voto abbia determinato una situazione che l'amministrazione ritiene pericolosa, ossia impedire che attraverso il voto dell'azionista si determini una situazione che diminuisca la garanzia dell'amministrazione verso le azioni. Propone pertanto di riunire il primo e il secondo capoverso in una norma unica, senza parlare di ordinaria amministrazione.

VANONI è d'accordo che si debba normalmente lasciare il diritto di voto al sequestratario, ma trova che il sistema dell'impugnativa è un po' macchinoso, e sia meglio dare la possibilità di veto al sequestrato, con intervento del Presidente del tribunale, in caso di contrasto.

BONESCHI giudica più pratico il sistema adottato dal provvedimento, che richiede rapidità. La questione a chi spetti il diritto di veto è dibattutissima nella dottrina e nella giurisprudenza, alcuni lo attribuiscono al proprietario, altri al sequestratario, altri ancora adottano una soluzione salomonica, dividendo il male a metà.

Il tenere le delibere di società per azioni sotto la procedura di impugnativa è sistema ingombrante, pericoloso e vessatorio. Invece con l'articolo 37, il sequestratario può intervenire a tutte le assemblee, quindi può vigilare su ogni diritto che viene esercitato con le azioni, e stabilire se si tratti di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIANTI

ZOLI giudica illusoria l'impugnativa, che dovrebbe essere esclusa in tutti i casi, perché non investe mai un apprezzamento di merito, e osserva che la divergenza verte sulla convenienza. Il sequestrato, al quale si conferisce il diritto di voto, può, in sede di impugnativa sostenere la sua libertà di azione perché gli è consentita dalla legge, ed il sequestratario ha quindi le mani completamente legate. Per questa necessità di una valutazione di merito accede alla proposta del Consultore Vanoni. In caso di divergenza del parere del

sequestrato si dà un diritto di veto. L'incidente che sorgerà sarà risolto dal Presidente.

MOLLE, *Relatore*, aderisce all'emendamento del Consultore Vanoni.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Vanoni ha formulato l'emendamento nel seguente testo

Sostituire l'articolo 37, col seguente:

« Il diritto di voto spetta al sequestrato

« Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può esercitare il diritto di veto e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'articolo 40.

« Spetta altresì al sequestratario di esercitare in via surrogatoria tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio

« Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali ».

Lo mette in votazione.

(È approvato — Sono approvati senza discussione gli articoli 38, 39 e 40)

MOLLE, *Relatore*, sull'articolo 41, osserva, per questione di forma che non c'è parte soccombente, perché non c'è giudizio di convalida.

ZOLI propone di sostituire nel primo comma, alle parole « della parte soccombente », le parole « del debitore »

(L'articolo 41 è approvato con questa modificazione).

MOLLE, *Relatore*, rileva, all'articolo 42, che la revoca del sequestro è affidata all'Intendente di finanza, mentre il sequestro è consentito dal Presidente del tribunale, al quale perciò dovrebbe spettare anche la revoca.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, spiega che l'articolo è ispirato al concetto di concedere all'Intendente di finanza la facoltà della commutazione del sequestro in altra forma di garanzia, facoltà che attenua la posizione del sequestrato.

MOLLE, *Relatore*, per ragioni di ordine giuridico non crede ammissibile questo principio

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, dichiara che la valutazione, se l'ipoteca legale o la fidejussione sia idonea a sostituire il sequestro in atto, è sembrato un compito che non possa essere assolto dal tribunale

ZOLI, per ragioni di logica giuridica e di ordine pratico, ritiene che il sequestratario, nominato dal Presidente del tribunale, debba

ricevere la revoca dal medesimo. In base però alla questione di valutazione, se l'Intendente di finanza « può consentire » e il provvedimento è adottato dal tribunale, in base a questo consenso, è fatto salvo il principio sostenuto dalla finanza.

MOLLE, *Relatore*, ritiene che si debba precisare che oltre che all'Intendente di finanza, debba essere attribuita anche al contribuente la facoltà di indirizzare al Presidente del tribunale la richiesta di revoca o di modifica del sequestro, e propone che al primo comma dell'articolo 42 siano sostituiti i seguenti

« La revoca o la riduzione del sequestro possono essere consentite dal Presidente del Tribunale ad istanza dell'interessato, quando non ricorrano più, o ricorrano solo in parte, le ragioni che hanno determinato il sequestro stesso.

« Ad istanza tanto dell'interessato quanto dell'Intendente di finanza può essere consentita, sempre con provvedimento del Presidente del tribunale, la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fidejussione bancaria, in cauzione, determinandosi il valore della garanzia, i beni da assoggettarsi all'ipoteca, l'importo della fidejussione, l'importo e la misura della cauzione, ed il termine perentorio entro il quale la fidejussione e la cauzione debbano essere prestate ».

FRIGGERI, per coordinare il provvedimento attuale con ciò che si è fatto in passato, essendo avvenuti dei sequestri arbitrari, propone di sostituire il secondo comma col seguente

« I sequestri già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadranno ove non siano riconfermati entro due mesi dalla data stessa ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 42 nel testo proposto dai Consultori Molle e Friggeri.

(È approvato).

MOLLE, *Relatore*, all'articolo 43, propone che in seguito alla modificazione dell'articolo 6 sia aggiunto il seguente comma « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le riscossioni del debito di avocazione accertato ai sensi dell'articolo 6 »

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, mette ai voti l'articolo 43 con l'aggiunta proposta dal Relatore

(È approvato — L'articolo 44 è approvato nel testo ministeriale).

MOLLE, *Relatore*, all'articolo 45, osserva che al terzo comma, invece di « sapeva o poteva », dovrebbe dirsi « sapeva e doveva », in correlazione con l'articolo 2

VANONI, sull'articolo 45, ritenendo che il principio in esso contenuto debba dominare tutta la legge, propone la seguente aggiunta dopo il terzo comma, in connessione con l'articolo 29

« I debiti assunti per i funzionamenti delle imprese sono preferiti al credito dello Stato, quando non risulti che il loro provento abbia avuto una destinazione diversa dell'impiego nella gestione o nell'incremento patrimoniale dell'azienda ».

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(L'articolo 45 è approvato con questa aggiunta).

FRÈ, all'articolo 46, propone che il termine sia fissato al 30 giugno 1946, sostituendo nel primo comma questa data a quella del 28 febbraio 1946, recata dal testo ministeriale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 46 con questa modificazione.

(È approvato — Sono approvati, senza discussione, gli articoli da 47 a 51)

MOLLE, *Relatore*, avverte che in sede di coordinamento occorrerà stabilire un articolo 52, che abroghi tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE fa presente che rimane ancora da approvare ora l'articolo 6-bis, per la questione del coefficiente e l'aggiunta circa la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione, facendo riferimento ai valori per l'imposta del 1945, a proposito delle maggiorazioni.

Dà lettura del testo proposto.

ART 6-bis.

« Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione eseguita per l'imposta ordinaria sul patrimonio relativa all'anno 1943, moltiplicato, ad eccezione che per i crediti e per il denaro, per il coefficiente 2.50

Per i titoli soggetti all'imposta di negoziazione si assume la valutazione divenuta definitiva ai fini dell'imposta stessa per l'anno 1943.

Nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione effettuata ai fini dell'imposta di successione o, trattandosi di successione esente, ai fini dell'imposta di trascrizione.

Ove non si sia fatto luogo all'applicazione delle imposte sopraindicate, la valutazione è fatta agli effetti dell'avocazione con i criteri vevoli per l'imposta di successione »

FRÈ osserva che ordinariamente si moltiplica per un coefficiente in quanto il valore del 1943 è praticamente quello del 1937, ma nel caso presente non si può adottare lo stesso criterio.

PESENTI pensa, invece, che il principio della legge sia quello di considerare il patrimonio al valore attuale.

FRÈ. Allora bisognerebbe considerare tutto al valore attuale.

PESENTI. salvo per il danaro che è rimasto invariato.

FRÈ non trova quindi adeguato il coefficiente del 2.50.

PESENTI consente, osservando che infatti il 5 è ancora molto basso, anche perché il patrimonio, agli effetti dell'imposta sul patrimonio, è sempre inferiore a quello reale. Secondo calcoli dell'anno scorso, tale coefficiente era di 8. Adesso pare che ci sia un regresso nei valori, ma si potrà ancora arrivare anche a 6.

Avverte pure che agli effetti della imposta sul patrimonio non si considera il valore venale.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, osserva che per il 1943 l'imposta sul patrimonio, nella generalità dei casi, risulta identica a quella accertata per il prestito redimibile 5 per cento che dava il valore patrimoniale mediante la capitalizzazione della rendita iscritta per il 1937.

FRÈ rileva che si trovano di fronte due soluzioni entrambe logiche

Il richiamo al decreto del maggio 1945, che determina per i titoli la valutazione del 1944-1945, comporta la soluzione della questione del coefficiente, in quanto fa riportare tutte le altre attività patrimoniali al 1945. Ma la questione così come è impostata non può reggere. Occorre decidere o la valutazione al 31 dicembre 1942 o quella attuale, tenendo presente che fino al 1942 è da presumere che non ci siano state vendite od occultamenti. Gli occultamenti sono cominciati dal 1943 in poi. Può allora verificarsi che si colpiscano in modo diverso due persone che allora si trovavano nelle medesime condizioni, mentre

ora uno dei due ha occultato e l'altro ha venduto. Le successive variazioni di valore non sono più uguali per tutti e due. Occorre quindi fissare una data certa e fermarsi al 1° gennaio 1943. È la stessa logica che occorre seguire nello stabilire i valori di successione, nel caso, per esempio, che due figli eredi ricevano in eredità due case uguali: uno la tiene e l'altro la vende, non si possono fare due valutazioni diverse, ma si deve prendere il valore al momento della successione. Nel caso del provvedimento in oggetto, occorre prendere i valori al 1° gennaio 1943.

PESENTI osserva che considerando il reddito che risulta valutando il patrimonio al 1° gennaio 1943, è evidente che al momento attuale, con la svalutazione monetaria, non si farà pagare il 20 o il 25 per cento, ma l'uno per cento. Nel caso che un tale possedesse nel 1943, 100 milioni, il suo debito verrebbe stabilito in 10 milioni. Oggi, che quei 100 milioni valgono un miliardo almeno, quel tale pagando sempre 10 milioni verrebbe a dare appena l'uno per cento e non il 10 per cento. Quindi non si deve guardare al valore del 1943, ma riportare il patrimonio del 1943 ai valori correnti.

Occorre pertanto fissare bene un coefficiente di valutazione, ed il coefficiente 5, per quanto inferiore alla realtà, può essere accettato.

MANES ANTONIO osserva che ciò non risolve il problema posto dal Consultore Frè, in quanto l'obiezione di quest'ultimo, riguardava i titoli. Quando si valutano due parti del patrimonio occorre seguire lo stesso criterio.

FRÈ richiama l'attenzione sulla portata del provvedimento, in quanto vi è stata introdotta una duplice disposizione riguardante l'avocazione, dei profitti di regime e di una quota di patrimonio. Per i profitti di regime è chiaro che si stabilisca l'incremento patrimoniale e lo si segua nelle sue vicissitudini sino alla valutazione attuale.

Altra cosa è quando si opera sul patrimonio, problema che si incontrerà anche quando si stabilirà l'imposta straordinaria sul patrimonio. Nell'istituire un'imposta straordinaria sul patrimonio, ci si ferma sempre ad una data precedente, altrimenti sarebbe impossibile stabilire l'imposta.

Nelle attuali disposizioni si era presa per norma la data del 31 dicembre 1942, per la valutazione del patrimonio su cui operare. Ma non è possibile riunire in una sola norma i profitti di regime e il patrimonio, trattandosi di concetti diversi, per ognuno dei quali vale una particolare valutazione. Il provvedimento

sull'avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione, già presentato alla Consulta (n. 70), dà all'articolo 8 una graduazione di coefficienti all'effetto della valutazione dei redditi, partendo dal coefficiente 5 per l'anno 1945. Questo calcolo può servire di norma, inducendo a ritenere adeguato il coefficiente 2,50 per il 1943 se si consideri il patrimonio al 31 dicembre 1942, ma non si deve avere nessuna carità per i profitti di regime! Attenzione invece per la rivalutazione dei patrimoni, che, venendo stabilita a carico di tutti, impone una certa riservatezza nel fissare l'aliquota dell'entità patrimoniale da colpire.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, nota la difficoltà costituita dal fatto che la Commissione ha preso come data di riferimento, alla quale si deve commisurare l'entità del patrimonio, il 31 dicembre 1942, e ciò perché dopo quella data molti patrimoni si sono modificati. Si è presentato però il problema, cui alludeva il Consultore Pesenti, della valutazione attesa la svalutazione monetaria da allora a oggi. Non sembra qui opportuno fissarsi alla data suddetta. Per tutti i beni immobili non soggetti alla svalutazione della moneta, resterebbe un'aliquota fittizia. Ogni imposta che venga stabilita fa riferimento al patrimonio qual'è alla data dell'introduzione dell'imposta e ai valori in quel determinato periodo. Cosicché il contribuente, quando viene colpito con l'imposta sa come regolarsi, sa che da quel momento non può vendere il suo patrimonio o disporne diversamente, perché tra gli impegni c'è anche quello di pagare l'imposta. Quindi l'incongruenza e la difficoltà derivano dal fatto che si consideri un patrimonio a passata memoria, cioè in una data in cui il contribuente non sapeva che due o tre anni dopo sarebbe stato assoggettato a quella tale imposta, per cui può aver venduto completamente il suo patrimonio allora e non avere oggi nulla o solo disponibilità liquide. Queste due opposte difficoltà risultano nettamente nel caso dell'erede, che può avere ereditato nel 1926 e da allora alienato il suo patrimonio.

Ritiene quindi che per risolvere il problema occorra trovare una soluzione che tenga conto non del principio che la svalutazione da allora può essere del 5, 6 od 8, e neanche del rigoroso principio, accolto dal Consultore Frè, di far semplicemente riferimento al 1943 e ai valori di allora, perché in tal modo l'imposta è praticamente annullata. Un'aliquota del 4-5, meglio risponderebbe alla doppia necessità di non annullare l'imposta e di tener conto che si crea con essa una sorpresa per

il contribuente, che può anche non avere più il patrimonio. Ricorda poi che il nostro sistema tributario, nell'introdurre un'imposta sul patrimonio, ad esempio, quella di successione, ha fatto sempre riferimento (e ciò ritiene giusto) non al valore del giorno, ma a certi valori medi. Questo principio ha informato la legge del 1936, poi è stato abbandonato nel 1942 per l'imposta sul registro, nel 1940 per l'imposta successoria.

ZOLI si associa alle considerazioni del Sottosegretario di Stato ed osserva come riguardo ai valori di beni non si possa stabilire un criterio sicuro. Infatti, oggi si ritiene che il valore di un'immobile fabbricato sia aumentato di otto volte; ma non si sa se ciò sia esatto. Vale 1 se è occupato, 2 se è libero, niente, se è requisito. Qual'è il vero valore fra questi? Per i terreni la istruzione è ancora più incerta, essendone difficile la vendita. Manca assolutamente un riferimento al mercato.

Fa poi presente che l'aliquota proposta dal Consultore Pesenti porta al risultato di colpire troppo gravemente i beni come se tutti avessero avuto un'uguale aumento di valore. Propone quindi di ridurre l'aliquota tra il 3 e il 4, tenuto conto anche dell'allargamento della materia tassabile.

PESENTI ritiene che il coefficiente 5 non sia eccessivo, prima perché si tratta di valori che non sono del 1933 ma risalgono al 1935-1936-1937, in secondo luogo perché è convinto che il patrimonio agli effetti della imposta sul patrimonio non è quello reale del contribuente ma molto inferiore al reale. Se vi è una riduzione, e si applica una valutazione che risale a diversi anni or sono, il coefficiente 5 è, anzi, piuttosto basso.

EINAUDI domanda se vi è una diversa valutazione tra il Nord e il Sud.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinario*, la esclude, poiché la rivalutazione è fatta nel 1944 ed ha effetto per il triennio successivo.

FRÈ, prima di mettere ai voti la proposta del Consultore Zoli, ricorda che la Commissione, all'articolo 17, ha deciso la maggioranza del 15 per cento sul patrimonio per certi valori.

ZOLI propone di adottare il coefficiente 4.

PESENTI insiste per il coefficiente 5.

LAVATELLI si associa.

FRÈ osserva che il 4 significherebbe il 100 per cento in confronto del 1942.

ZOLI fa notare che i valori del 1942 sono calcolati in base a redditi che non sono aggiornati, sono cioè quelli del 1937 e risalgono qualche volta anche a data anteriore.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta relativa al coefficiente 5

(Si fa la prova e la controprova — Non è approvata)

Mette ai voti la proposta del coefficiente 4.
(È approvata).

Comunica che in seguito alla discussione avvenuta, l'articolo 6-bis rimane formulato nel seguente testo

« Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, i cespiti del patrimonio soggetti all'avocazione sono determinati secondo la valutazione seguita per l'imposta ordinaria sul patrimonio relativa all'anno 1943, moltiplicato, ad eccezione che per i crediti e per il denaro, per il coefficiente 4

« Per i titoli soggetti all'imposta di negoziazione si assume la valutazione divenuta definitiva ai fini della imposta stessa per l'anno 1943, con le modificazioni di cui all'articolo 18 del Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 e dell'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

« Nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione effettuata ai fini dell'imposta di successione o — trattandosi di successione esente — ai fini dell'imposta di trascrizione. Ove non sia fatto luogo all'applicazione delle imposte sopra indicate, la valutazione è fatta, agli effetti dell'avocazione, con i criteri valevoli per l'imposta di successione ».

Mette ai voti il testo ora letto
(È approvato)

MOLLE, *Relatore*, ricorda che il Consultore Pesenti, con senso di equilibrio e di alta umanità ha fatto presente l'opportunità di introdurre all'articolo 6 una disposizione che autorizzi il Consiglio dei Ministri, nei casi che esso riterrà, a richiedere che le percentuali stabilite nel detto articolo possano essere diminuite o anche annullate. Si tratterebbe di un potere di grazia. Chiede se la Commissione lo autorizzi a fare di ciò menzione nella sua relazione.

MANES ANTONIO osserva che le deliberazioni della Commissione dovranno, come già stabilito, essere accompagnate da una relazione, di cui è stato dato incarico allo stesso. In essa potranno esser fatte presenti le varie considerazioni.

ZOLI, riferendosi all'annunciato potere di grazia, suggerisce di ammettere « casi di particolari benemeritenze nazionali », per i quali

soltanto ed in via del tutto eccezionale, si potrebbe aderire al concetto.

PRESIDENTE concorda. Dà quindi lettura del testo definitivo del parere da trasmettersi al Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale

La Commissione ha espresso parere favorevole, proponendo le seguenti modificazioni

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « rispetto allo Stato », aggiungere le seguenti « salvo quanto disposto all'articolo 45 »

All'articolo 3, premettere le parole « Agli effetti del primo capoverso dell'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di efficacia rispetto allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 45 (*segue il testo*)

All'articolo 6 sostituire il seguente.

« ART. 6. — È avvocato allo Stato, nella misura del 25 per cento, il patrimonio di chi, successivamente al 3 gennaio 1925, sia stato

a) membro del gran consiglio del fascismo,

b) membro del governo fascista (ministro, sottosegretario di Stato o alto commissario),

c) segretario, vicesegretario, o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.

« È ugualmente avvocato allo Stato, nella misura del 10 per cento, il patrimonio di chi, dopo tale data, sia stato.

a) console della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali,

b) prefetto o questore, nominati per titoli fascisti,

c) capo di missione diplomatica o governatore di colonie, nominati per titoli fascisti;

d) segretario federale;

e) deputato fascista, che dopo il 3 gennaio 1925 abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista, o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste,

f) consigliere nazionale,

g) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,

h) presidente di confederazione fascista.

« Le aliquote suindicate possono essere aumentate in singoli casi di evidente particolare gravità, sopra richiesta dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

« Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedenti ricorra taluna delle circostanze previste nel 1° e 3° comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le aliquote predette sono ridotte rispettivamente alla metà.

« Di uguale riduzione fruitrice, in caso di avvenuto decesso della persona di cui sopra, quello dei suoi eredi a cui favore decorra taluna delle stesse circostanze.

« Il patrimonio soggetto all'avocazione è quello che risulta posseduto alla data del 31 dicembre 1942, depurato della parte di esso che sia avocabile a titolo di profitti di regime.

« In caso di decesso anteriore al 31 dicembre 1942, di una delle persone indicate nei comma precedenti, il patrimonio soggetto all'avocazione è quello esistente alla data della morte e l'avocazione ha luogo nei confronti degli eredi, nei limiti dei rispettivi diritti quesiti.

« Nel caso poi in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera g) del secondo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze e previa citazione degli eredi, dichiara che concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini delle avocazioni previste nel presente articolo e nel successivo articolo 7 ».

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis. — Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, i cespiti del patrimonio soggetti all'avocazione sono determinati secondo la valutazione seguita per l'imposta ordinaria sul patrimonio relativa all'anno 1943, moltiplicata, ad eccezione che per i crediti e per il denaro, per il coefficiente 4.

« Per i titoli soggetti all'imposta di negoziazione si assume la valutazione divenuta definitiva ai fini dell'imposta stessa per l'anno 1943, con le modificazioni di cui all'articolo 18 del Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 e all'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

« Nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione effettuata ai fini dell'imposta di successione o $\frac{1}{2}$ trattandosi di successione esente — ai fini dell'imposta di trascrizione. Ove non sia fatto luogo alla situazione delle imposte sopraindicate, la valutazione è fatta, agli ef-

fetti dell'avocazione, con i criteri valevoli per l'imposta di successione ».

All'articolo 7 sostituire il seguente. « Si presumono profitti di regime, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e salva la prova di cui al successivo articolo 10, gli incrementi patrimoniali conseguenti dopo il periodo indicato al successivo articolo 17, dalle persone di cui al precedente articolo, nonché.

a) dagli accademici d'Italia (*segue il testo*) ».

All'articolo 10 sopprimere i comma 2°, 3° e 4°.

All'articolo 11 variare l'ordine delle parole: « ogni attività a servizio o a sostegno del fascismo e del tedesco invasore », come segue « ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore ».

All'articolo 14, primo comma, sopprimere le parole: « dei profitti di regime ».

All'articolo 17, comma primo, sopprimere il richiamo agli articoli « numeri 5, 6 ».

Nel quarto comma sostituire alle parole: « del comma precedente », le parole: « del presente articolo ».

All'articolo 19 premettere il seguente comma:

« Nei casi dell'articolo 6 l'accertamento è demandato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette; congiuntamente all'accertamento è notificata l'eventuale proposta di aumento dell'aliquota ».

Il comma primo diventa secondo e così via.

All'articolo 20, primo comma, sopprimere le parole: « dei profitti di regime ».

All'articolo 21, primo comma, sopprimere le parole: « dei profitti di regime ».

Al secondo comma sostituire il seguente:

« La competenza a risolvere tali vertenze, in primo grado, ad una sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal Presidente del tribunale del capoluogo della provincia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da quattro membri nominati dal Ministro delle finanze, su designazione del prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza ».

Nel terzo comma sostituire la parola « appello », alla parola « ricorso » e le parole: « da un Presidente, che sarà un magistrato di Cassazione, e da quattro membri », con le seguenti: « a norma dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni, ed integrata da due componenti ».

All'articolo 23, primo comma, sopprimere le parole: « dei profitti di regime ».

All'articolo 24, quarto comma, sopprimere le parole « dei profitti di regime »

Nel quinto comma, dopo le parole « dei profitti di regime », aggiungere le seguenti « e per le trattenute di quote di cui all'articolo 6 ».

All'articolo 27 sostituire il seguente.

« ART. 27. — Il concordato è stipulato fra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette, e dal delegato provinciale per l'avocazione

« Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso di accertamento ».

All'articolo 28 sopprimere le parole « col visto dell'Ispettore compartimentale, del delegato provinciale per l'avocazione e del membro della Sezione speciale della Commissione provinciale ».

All'articolo 29, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« L'amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunciare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constatati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito ».

Al secondo comma, che diventa terzo, aggiungere le seguenti parole: « Quando questa non debba ritenersi priva di effetto ai sensi del successivo articolo 45, nonché ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943 ».

Al terzo comma, che diventa quarto, sostituire le parole « per profitti di regime », con le seguenti: « credito dello Stato ai sensi del presente decreto ».

All'articolo 30 sostituire il primo comma coi seguenti:

« Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento approvato col Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo al 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dell'in-

tero ammontare del credito, a mente dell'articolo 109 sopracitato.

« Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in quattro annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse composto del 6 per cento, in ragione di anno; sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento

« Per la riscossione dei crediti di avocazione, di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette. Il pagamento del carico viene effettuato in dodici rate bimestrali »

All'articolo 31, sostituire il primo comma col seguente

« Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante di questo, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di finanza ».

All'articolo 32, primo comma, sopprimere le parole: « dei profitti di regime ».

Sopprimere il secondo comma.

Sostituire il terzo comma, che diventa secondo, col seguente

« Quando si tratta di azienda, in via normale verrà nominato sequestratario il titolare della stessa, il quale nella sua gestione sarà sottoposto al controllo di un sindacatore nominato dal Presidente del tribunale, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420. Il sindacatore sarà scelto fra gli iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero delle finanze ».

Nel quarto comma, che diventa terzo, sopprimere le parole « dei profitti avocabili », e dopo le parole: « efficace fino a quando », aggiungere le parole: « non sia dichiarato nullo l'accertamento ».

All'articolo 33 sostituire la parola « civile », alla parola « penale »

All'articolo 36 aggiungere in fine le parole « e salva l'applicazione dell'articolo 45 ».

All'articolo 37, primo, secondo e terzo comma, sostituire i seguenti.

« Il diritto di voto spetta al sequestrato.

« Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può esercitare il diritto di veto e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'articolo 40 ».

All'articolo 41, comma primo, sostituire le parole « della parte soccombente », con le parole « del debitore ».

All'articolo 42 sostituire il seguente.

« La revoca o la riduzione del sequestro possono essere consentite dal Presidente del tribunale ad istanza dell'interessato, quando non ricorrano più, o ricorrano solo in parte, le ragioni che hanno determinato il sequestro stesso

« Ad istanza tanto dell'interessato quanto dell'Intendente di finanza, può esser consentita, sempre con provvedimento dal Presidente del tribunale, la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinandosi il valore della garanzia, i beni da assoggettarsi all'ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la misura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale la fideiussione e la cauzione debbono esser prestate

« I sequestri già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto decadranno, ove non siano riconfermati entro due mesi dalla data stessa ».

All'articolo 43 aggiungere, in fine, il seguente comma

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le riscossioni del debito

di avocazione accertato ai sensi dell'articolo 6 »

Nel primo e terzo comma sopprimere le parole « dei profitti di regime »

All'articolo 44, primo comma, sopprimere le parole « dei profitti di regime ».

All'articolo 45, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente

« I debiti assunti per i finanziamenti delle imprese sono preferibili al credito dello Stato, quando non risulti che il loro provento abbia avuto una destinazione diversa dall'impiego nella gestione o nell'incremento patrimoniale dell'azienda »

All'articolo 46, in principio del primo comma, sostituire le parole « entro il 28 febbraio 1946 », con le parole « non oltre il 30 giugno 1946 ».

All'articolo 49, sopprimere le parole « profitti di regime »

All'articolo 50, primo e secondo comma, sopprimere le parole « dei profitti di regime ».

La seduta termina alle 13.10.